



2025/90629

1.8.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2844, 27 dicembre 2023)

Pagine 26 e 27, articolo 25, punto 13) relativo all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1805, lettera b):

anziché: «b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- “1. Fatta eccezione per le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 3, le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione sono effettuate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
2. Qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza ritardo al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27 dicembre 2023 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).”;

leggasi: «b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- “3. Fatta eccezione per le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 3, le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione sono effettuate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
4. Qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, il paragrafo 3 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità centrale di un altro Stato membro.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).”;